



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 54/21

Roma, 18/02/2021

Sentenza del TAR del Lazio n. 11616/2020. Illegittimi i provvedimenti che escludono gli estetisti tra le attività consentite in zona rossa

Si informa che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha emesso la sentenza N. 11616/2020, chiamato a pronunciarsi su il DPCM 3 novembre 2020 e il DPCM 3 dicembre 2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti, e i rispettivi “allegato 24” nella parte in cui non annoverano, tra i “Servizi per la persona” erogabili in cd. zona rossa, i servizi dei centri estetici. Nello stesso ricorso il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, per motivi aggiunti, sul DPCM 14 gennaio 2021 e di tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui non annovera tra i “Servizi per la persona” erogabili in cd. zona rossa i servizi erogati dai centri estetici;

Per quanto attiene ai DPCM 3 novembre e 3 dicembre 2020, preliminarmente il tribunale amministrativo ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo che è diretto a censurare provvedimenti la cui efficacia è ormai spirata e al cui eventuale accertamento di illegittimità il Collegio non può procedere d'ufficio.

Conclusivamente invece, per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti sul DPCM 14 gennaio 2021, il TAR del Lazio ha stabilito che questo deve essere accolto e, per l'effetto, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. ii), deve essere annullata nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.

La sentenza in oggetto si basa sul presupposto che “..sebbene non si tratti di attività identiche, le attività di estetista e di parrucchiere, nell'ambito dei “servizi alla persona”, siano (e siano state ritenute) del tutto equiparabili in termini di essenzialità ovvero in termini di idoneità a corrispondere “ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona”; a ciò deve aggiungersi che esiste quanto meno un segmento “elastico” di prestazioni che è certamente comune ad entrambe le attività. Infine non si può trascurare, per quanto non sia indice di totale identità, che le due attività sono ricomprese nello stesso codice ATECO, seguono protocolli di sicurezza comuni e applicano lo stesso contratto collettivo al personale dipendente”.

La disposizione impugnata risulta, dunque, perplessa e intrinsecamente contraddittoria laddove, all'interno dello stesso provvedimento, i “servizi alla persona” vengono costantemente identificati come quelli erogati da “acconciatori, estetisti e tatuatori”, tranne che nell'allegato 24, in assenza di qualunque supporto istruttorio e motivazionale.

Nel condividere le motivazioni e le contraddizioni intrinseche dei provvedimenti oggetto del ricorso - peraltro più volte evidenziate dalle Confederazioni dell'Artigianato - e che hanno supportato il tribunale amministrativo a prendere la suddetta decisione, tale pronunciamento con



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

cui si dichiara illegittimità dell'atto governativo rende di conseguenza lecito erogare i servizi dei centri estetici aventi sede nelle cd. zone rosse.

Dati quindi gli effetti del provvedimento giurisdizionale, le imprese di estetica interessate che intendessero riaprire le attività, devono tenere presente che non può essere escluso che le autorità locali possano comunque procedere all'irrogazione di sanzioni. In tali casi sarà comunque necessario eccepire da subito illegittimità del provvedimento alla luce della sentenza in oggetto.